



Determina N. 59 del Dirigente del 18/03/2013

UFFICIO: Ufficio Provveditorato

OGGETTO Procedura in economia ai sensi dell'art.125 comma 11 del D.Lgs.n.163/2006: affidamento diretto del servizio di recupero crediti stragiudiziale per le violazioni relative al diritto annuale 2010. Avvio della procedura.

IL DIRIGENTE DELL'AREA REGISTRO IMPRESE E REGOLAZIONE DEL MERCATO

- richiamato il D.Lgs.n.29/1993, nonché il successivo D.Lgs.n.165/2001;
- visto lo Statuto dell'Ente camerale in vigore dal 05.05.1999, successivamente modificato ed integrato ed il Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi in vigore dal 05.07.2000 con le successive modifiche ed integrazioni, con i quali si dà attuazione ai principi contenuti nel D.Lgs.n.165/2001;
- viste la delibera di Giunta n.196 del 24.09.2007, la delibera di Giunta n. 159 del 12.10.2009, la delibera di Giunta n.107 del 21.06.2010 e la determina del Segretario Generale n.136 del 29.11.2010 che individuano i settori di competenza dirigenziali;
- visto l'art.13 del D.P.R.n.254/2005;
- vista la delibera di Consiglio n.45 del 29.11.2012 di approvazione della relazione previsionale e programmatica e piano performance 2013;
- vista la delibera di Consiglio n.46 del 29.11.2012 di approvazione del preventivo per l'esercizio 2013;
- vista la delibera della Giunta n.195 del 14.12.2012 di approvazione dei budget direzionali per l'anno 2013;
- vista la determina del Segretario Generale n.2 del 07.01.2013 con la quale è stata assegnata ai dirigenti la competenza in ordine all'utilizzo delle risorse previste nei budget 2013;
- visto il nuovo regolamento interno sulla disciplina delle procedure in economia approvato dalla Giunta della Camera con la deliberazione n.92 del 20.06.2011 e ratificato dal Consiglio con deliberazione n.40 del 12.07.2011;
- vista la delibera di Giunta n.157 del 24 ottobre 2011 riguardante la modifica del regolamento interno sulla disciplina delle procedure in economia, adeguandolo ai limiti di legge circa gli affidamenti diretti riguardanti i servizi e le forniture di cui all'art.125 comma 11 del D.Lgs.n.163/2006;
- visto e considerato il cosiddetto "Decreto Sviluppo" che ha convertito con modifiche il D.L. 13 Maggio 2011 n.70 ed in particolar modo l'art.4 comma 2, lettera m-bis e comma 14-bis;

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Cristina Venturelli



- vista la nota n.1251/2011 della Commissione Europea del 30.11.2011 che modifica le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;
- visto il D.Lgs.n.12 aprile 2006 n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive comunitarie 17/2004 e 18/2004" come modificato dal D.L.12 Maggio 2006 n.173 convertito nella Legge 12 luglio 2006 n.228;
- visto il D.P.R.5 ottobre 2010 n.207, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;
- visto l'art.7 commi 1 e 2 del D.L.n.52/2012 convertito nella Legge n.94/2012 con cui si dispone l'obbligo di ricorso per le forniture sotto soglia comunitaria al MEPA;
- visto l'art.1 del D.L.95/2012 convertito nella L.135/2012, in particolar modo il comma 3, con cui si dispone che, una volta certificata l'inesistenza della convenzione Consip o Intercent-er specifica, occorre indicare che la convenzione, in relazione agli specifici acquisti, non è ancora disponibile, la situazione di urgenza per cui si è reso necessario procedere e non sia possibile attendere oltre ed i danni eventuali, che la durata del contratto dovrà essere limitata nel tempo e nel volume delle acquisizioni in ragione delle impellenti esigenze, che lo stesso contratto dovrà essere sottoposto a condizione risolutiva nel caso in cui la convenzione dovesse rendersi disponibile;
- visto il D.L. n.179/2012 convertito nella L.221/2012 all'art.6 sui contratti delle Pubbliche Amministrazioni; all'art.9-bis sugli acquisti di software da parte delle P.A. e all'art.33-ter sull'anagrafe unica delle stazioni appaltanti;
- visto il D.Lgs.n.231/2002 modificato dal D.Lgs.n.192/2012 sui ritardi di pagamento delle transazioni commerciali;
- vista la Legge n.190/2012 per la prevenzione e repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione;
- visto l'art.18 del D.L.n.83/2012 convertito nella Legge n.134/2012 sull'Amministrazione aperta;
- vista la Legge di stabilità n.228/2012 nella parte relativa ad acquisti e locazione di immobili, ad acquisti di mobili e arredi da parte delle Pubbliche Amministrazioni e ad acquisti e noleggi di autovetture;
- valutata l'opportunità di effettuare un'attività di recupero crediti stragiudiziale per le violazioni relative al diritto annuale 2010 (omessi, tardati, incompleti pagamenti, omessa mora) precedente all'emissione delle relative cartelle esattoriali;
- considerati i numerosi vantaggi derivanti dall'operazione suddetta: incasso celere di una buona percentuale dei crediti insoluti, miglioramento dei flussi di cassa, interventi mirati rapidi ed efficaci per la riscossione dei crediti, risparmio delle spese legali e procedurali, immagine di efficacia ed efficienza dell'Ente camerale nei confronti degli utenti;
- considerato il parere n.24/2006 espresso dall'ufficio legale di UnionCamere Emilia Romagna che valuta in modo positivo l'espletamento della procedura;

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Maria Cristina Venturelli



- vista la proposta datata 22.02.2013 effettuata da SORIT Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.A. (in breve SORIT S.p.A.) - prot.camerale di entrata n.1889 del 25.02.2013, in particolare per l'articolazione del servizio in diverse fasi (verifica anagrafica, intervento epistolare, verifica consistenza patrimoniale e reddituale, attività di phone collection);
- evidenziato che il costo a carico dell'Ente è pari al 6,50% (oltre I.V.A.) sulle somme riscosse, percentuale inferiore rispetto a quella proposta da SORIT S.p.A. nell'anno 2012 (6,75%) in seguito all'effettuazione di una ricerca di mercato nella quale è risultata quale proposta migliore (in riferimento al servizio per il recupero crediti stragiudiziale svolto relativi agli anni 2008 e 2009);
- considerato che fino alla somma di Euro 40.000,00 oltre I.V.A. è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento ai sensi dell'art.125 comma 11 del D.Lgs.n.163/2006;
- valutato che la cifra da riscuotere con l'operazione di recupero crediti sul diritto annuale 2010 dovrebbe ammontare in via presuntiva a circa €.1.550.000,00 della quale si può prevedere un incasso non superiore all'11% e conseguentemente il compenso dovuto a SORIT S.p.A. dovrebbe ammontare ad un importo non superiore a circa €.11.100,00;
- esaminata la documentazione amministrativa pervenuta in data 14.03.2013, inoltrata da SORIT S.p.A.;
- verificato che per quanto riguarda il servizio di recupero crediti stragiudiziale non risultano essere attive convenzioni Consip o Intercent-er e che anche nel MEPA Consip non vi sono offerte;
- valutata positivamente l'attività di recupero crediti stragiudiziale svolta l'anno scorso tramite SORIT S.p.A. per l'anno 2008 e 2009 che ha permesso un incasso di circa il 12% dell'importo richiesto;
- reputato quindi affidare direttamente ai sensi dell'art.125 c.11 del D.Lgs.n.163/2006 a SORIT Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.A. di Ravenna - Codice Fiscale 02241250394, il servizio di recupero crediti stragiudiziale per le violazioni relative al diritto annuale 2010;
- evidenziato che la procedura è stata registrata in data 04.03.2013 sul sito web dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, ottenendo il seguente **CIG: ZD808F0509**;
- considerata la natura della fornitura, nonché le modalità di esecuzione e l'ammontare dell'importo si esula dal richiedere all'aggiudicatario il deposito cauzionale, e che per la fornitura stessa, data la natura dell'attività oggetto dell'affidamento ed in particolare delle mansioni svolte dall'impresa contraente, la Camera di commercio ha valutato gli oneri della sicurezza pari a zero in quanto non sussistono rischi di interferenza e pertanto non si procede alla redazione del D.U.V.R.I.;
- ritenuto di precisare che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Cristina Venturelli, Dirigente dell'area Regolazione del mercato e Registro delle Imprese;
- per le motivazioni citate in premessa

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Cristina Venturelli



Camera di Commercio
Ravenna

dichiara

la non disponibilità alla data odierna di convenzioni attive Consip ed Intercent-er per la fornitura del servizio di recupero crediti stragiudiziale del diritto annuale e l'assenza di offerte per il medesimo servizio nel Mercato Elettronico della P.A. Consip

determina

1. di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art.10 del D.Lgs.n.163/2006 è la Dott.ssa Maria Cristina Venturelli, Dirigente dell'area Regolazione del mercato e Registro delle Imprese dell'Ente Camerale;
2. che l'oggetto del contratto è il servizio di recupero crediti stragiudiziale per le violazioni relative al diritto annuale 2010;
3. che il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è l'incasso celere di una buona percentuale dei crediti insoluti, miglioramento dei flussi di cassa, interventi mirati rapidi ed efficaci per la riscossione dei crediti, risparmio delle spese legali e procedurali, immagine di efficacia ed efficienza dell'Ente camerale nei confronti degli utenti;
4. che il valore economico del servizio ammonta a circa € 11.100,00;
5. che la scelta del contraente SORIT Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.A. di Ravenna, è avvenuta con affidamento diretto in considerazione dell'importo offerto e delle positive esperienze avute negli anni passati;
6. che la norma di riferimento per la scelta del contraente è l'art.125 comma 11 del D.Lgs.n.163/2006;
7. di accettare l'offerta presentata da SORIT Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.A. di Ravenna datata 22.02.2013 (nostro prot. di entrata n.1889/2013) e di corrispondere alla società stessa l'aggio del 6,50% da calcolarsi sulle somme rimosse, oltre all'I.V.A.;
8. di affidare direttamente a SORIT Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.A. di Ravenna - Codice Fiscale 02241250394 l'attività di recupero crediti stragiudiziale per le violazioni relative al diritto annuale 2010;
9. che i tempi di completamento del servizio sono previsti entro il 31.12.2013;
10. che le clausole ritenute essenziali sono le modalità di svolgimento del servizio, gli obblighi specifici del fornitore, il corrispettivo dovuto ed i termini di pagamento;
11. che lo stesso contratto, nel caso di attivazione di una nuova convenzione Consip relativa al medesimo servizio per la quale siano previste condizioni economiche migliorative, possa essere rinegoziato con la controparte e che, nel caso in cui dovesse invece rendersi disponibile il

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Maria Cristina Venturelli



Camera di Commercio
Ravenna

medesimo servizio presso il MEPA Consip, debba essere sottoposto a condizione risolutiva;

12. di stabilire che la forma del contratto avvenga con scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art.1326 del C.C.;

13. di non richiedere il deposito cauzionale;

14. di non procedere alla redazione del D.U.V.R.I..

Ravenna, 18/03/2013

Documento Firmato Digitalmente

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Cristina Venturelli